

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 settembre 1957, n. 231

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

TITOLO I - I contributi CAPO I - Contributi obbligatori

Articolo 8

Contributi indebitamente versati

I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.

Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.

[I contributi volontari dichiarati indebiti e versati nel quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento sono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa].(1)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 16, D.P.R. 31.12.1971, n. 1432 (G.U. 22.05.1972, n. 131).